



## COMUNE DI GENOVA

### **REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DI CANONI RIDOTTI IN FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERESSE COLLETTIVO.**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 179 del 16 settembre 1996, esecutiva ai sensi dell'art. 46 – 1° comma Legge 142/90.*

*Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 9.10.1996 ai sensi dell'art. 6 – 4° comma del vigente Statuto.*

*In vigore dal 24 ottobre 1996.*

## **DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DI CANONI RIDOTTI IN FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERESSE COLLETTIVO.**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

*Il Comune di Genova, in attuazione dell'art. 32, comma 8, della Legge 724/94 e dell'art. 84, comma 6, del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera C.C. n. 34 del 04/03/96 con il presente regolamento, determina i criteri di riduzione del canone di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune nell'ipotesi di utilizzo da parte di associazioni ed enti, con finalità di rilevante interesse sociale.*

### **ARTICOLO 2 – REQUISITI SOGGETTIVI**

*Potranno essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti le seguenti categorie di Associazioni ed Enti:*

- A) Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico e privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell'art. 12 C.C., senza fini di lucro;*
- B) Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C. che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;*
- C) Altri enti ed organismi non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche d'interesse cittadino, ex art. 20 dello Statuto del Comune di Genova.*

*Le agevolazioni previste dal presente Regolamento non si applicano ad Enti od Associazioni con fini di interesse proprio. Parimenti non vengono applicate ai partiti politici, in conformità alle vigenti norme sul finanziamento pubblico dei partiti, ed alle Organizzazioni Sindacali di dipendenti pubblici, così come stabilito dall'art. 9, comma 2, della Legge 537/93, nonché a tutte le Organizzazioni Sindacali in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.*

### **ARTICOLO 3 – REQUISITI INERENTI ALL'ATTIVITA'**

*I soggetti di cui al precedente art. 2) dovranno svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:*

- a) *attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;*
- b) *attività di tutela dell'ambiente e della specie animale;*
- c) *attività di protezione civile;*
- d) *attività di educazione;*
- e) *attività di promozione-tutela e sviluppo dei diritti umani;*
- f) *attività culturali e scientifiche;*
- g) *attività promozionali nel campo turistico-ricreativo-sportivo;*

### **ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE DEL CANONE**

*Annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, vengono individuati beni immobili appartenenti al civico patrimonio indisponibile da concedere ad Associazioni ed enti a canone ridotto secondo i criteri di seguito indicati:*

- I) *I concessionari (Associazioni ed Enti di cui al precedente art. 2) saranno suddivisi in tre fasce in base alla decisione dell'Organo deliberante, come previsto dal successivo art. 5), sulla base dei criteri di seguito identificati:*
  - *il canone annuo della fascia A) è pari al 10% del valore di mercato dell'immobile;*
  - *il canone annuo della fascia B) è pari al 30% del valore di mercato dell'immobile;*
  - *il canone annuo della fascia C) è pari al 50% del valore di mercato dell'immobile.*

*L'entità del canone ridotto non potrà comunque essere inferiore alle 120.000=, annue.*

- II) *La determinazione dei canoni di cui sopra dovrà essere formulata da un'apposita commissione la cui composizione è prevista dal successivo art. 5) in relazione all'istruttoria effettuata dal S.A.P.I. di concerto con altri Servizi Comunali eventualmente interessati, sentiti i Consigli di Circoscrizione competenti per territorio, avuto riguardo ai seguenti aspetti:*

- *Rilevanza dei fini istituzionali, giudicata in rapporto alle esigenze e ai problemi della Città.*
- *Grado di utilità sociale, giudicata, in concreto, anche in riferimento alle tipicità delle aree cittadine coinvolte, all'eventuale presenza di iniziative di recupero contro il degrado urbano e al livello di penetrazione delle attività in ambito cittadino.*

- *Possibilità di fruizione, da parte dei cittadini, dei beni affidati e loro eventuale coinvolgimento nelle attività svolte.*
- *Livello di affidabilità dell'Ente o Associazione, giudicato sulla base della congruità dei fini prospettati con le strutture organizzative, le risorse disponibili, il numero di aderenti, etc.*
- *Livello di radicamento dell'Ente o Associazione sul territorio, giudicato sulla base del periodo di esistenza dello stesso e di eventuali precedenti rapporti con il Comune o altri Enti locali.*

*I conseguenti contratti saranno approvati con deliberazione della Giunta Comunale.*

*I canoni così determinati saranno soggetti ad indicizzazione annuale sulla base delle variazioni stabilite dalla normativa vigente.*

#### **ARTICOLO 5 – ORGANO DELIBERANTE**

*Ferma restando l'istruttoria prevista al precedente art. 4) l'entità dei canoni ridotti sarà determinata da un'apposita commissione composta dagli stessi membri componenti la Commissione prevista dall'art. 15 del "Regolamento sulla determinazione dei criteri e modalità per la concessione da parte del Comune di Genova, di sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici" approvato con Deliberazione C.C. n. 238/94, regolarmente esecutiva ed inoltre due rappresentanti del Consiglio comunale, uno di maggioranza ed uno di minoranza, in veste di osservatori senza diritto di voto eletti dal Consiglio con voto limitato ad una preferenza.*

*Le modalità di funzionamento della commissione saranno stabilite dalla commissione stessa in sede di prima convocazione.*

#### **ARTICOLO 6 – DURATA DEI CONTRATTI**

*La durata dei contratti a favore dei soggetti di cui al presente regolamento è stabilita ordinariamente in anni sei.*

*Periodi diversi potranno essere stabiliti, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene, all'attività svolta dal soggetto beneficiario e alle sopravvenute esigenze della Civica Amministrazione in ordine all'utilizzo diretto del bene in argomento.*

## **ARTICOLO 7 – RINNOVI CONTRATTUALI**

*I contratti relativi alle assegnazioni disciplinate dal presente regolamento non possono essere rinnovati tacitamente.*

*I rinnovi delle concessioni potranno essere accordati previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene era stato concesso in uso ovvero alla verifica della necessità del Comune di riacquisire la disponibilità del bene per sopravvenute esigenze istituzionali.*

*La concessione del rinnovo sarà comunque sottoposta al preventivo esame secondo le procedure richiamate ai precedenti artt. 4) e 5).*

## **ARTICOLO 8 – ONERI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI**

*Le Associazioni ed Enti assegnatarie di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune sono tenute, al momento della stipula del contratto, alla costituzione del deposito cauzionale nonché ad adempiere agli oneri fiscali ed accessori se ed in quanto dovuti.*

*Sono inoltre tenute all'osservanza di tutte le norme regolanti la materia.*

*Sono poste a carico del conduttore-assegnatario le spese relative all'esecuzione di interventi manutentori dell'immobile, nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sullo stesso.*

*Restano escluse le spese per la ricostruzione dell'immobile, in caso di rovina anche parziale, nonché le spese per le opere straordinarie di rilevante entità.*

## **ARTICOLO 9 – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE**

*Le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla entrata in vigore del presente regolamento potranno essere definite alle condizioni previste dal presente regolamento (artt. 3) e 4)*

*A tal fine le Associazioni e gli Enti interessati dovranno presentare apposita domanda nei termini e con le modalità rese note dalla Civica Amministrazione con apposita circolare.*